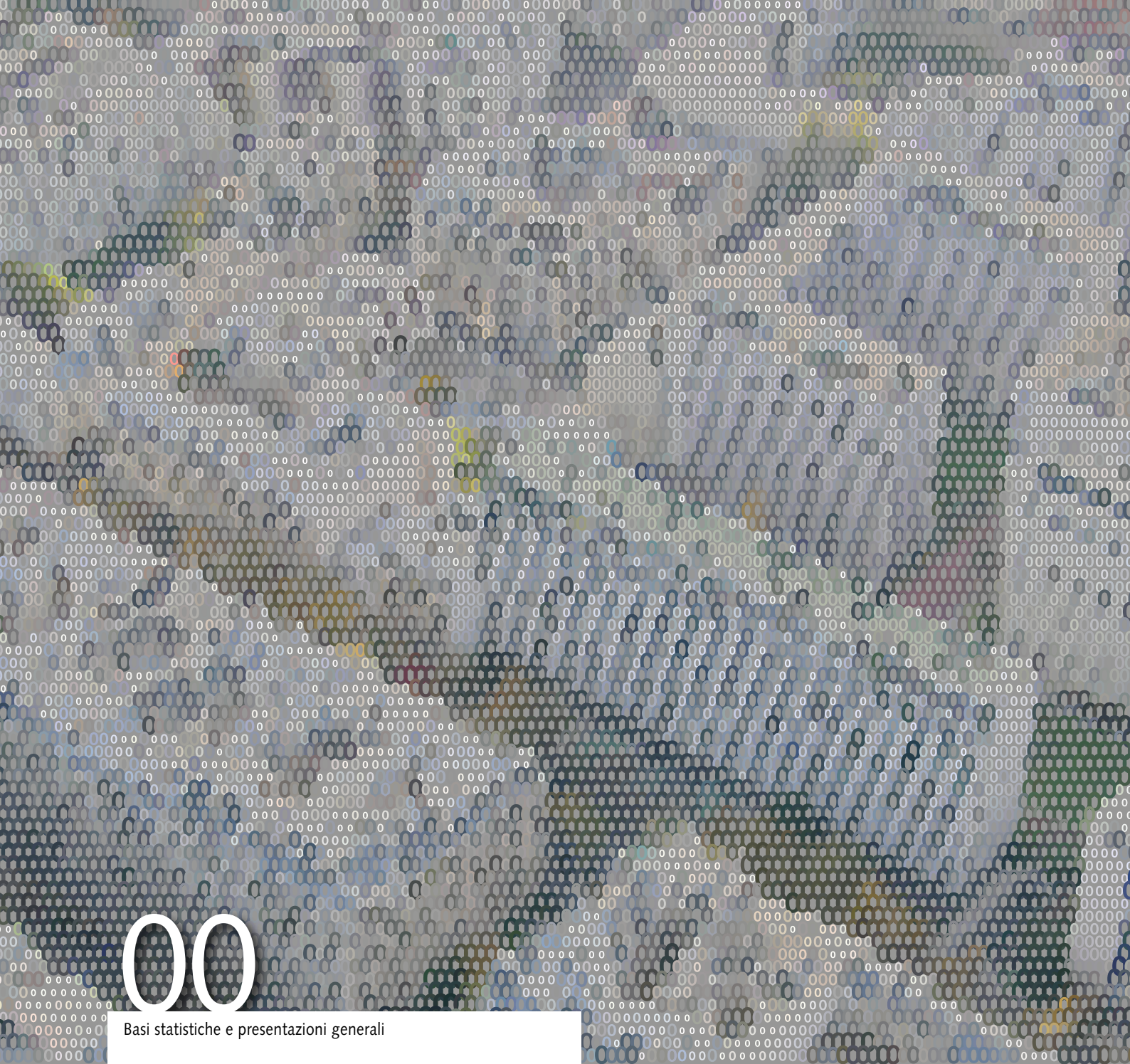




00

Basi statistiche e presentazioni generali

1170-1100

Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Aggiornamento dei dati nel REA

Guida per i servizi comunali delle costruzioni



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2011

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Aggiornamento dei dati nel REA

Guida per i servizi comunali delle costruzioni

Realizzazione Frédéric Blanvillain

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni: Hotline REA, tel. 0800 866 600 / e-mail: housing-stat@bfs.admin.ch
Autori: Frédéric Blanvillain
Realizzazione: Sezione edifici e abitazioni
Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione: 1170-1100
Prezzo: gratis
Serie: Statistica della Svizzera
Settore: 0 Basi statistiche e presentazioni generali
Testo originale: francese
Traduzione: Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; Foto: © Fritz Gebhard, UST
Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright: UST, Neuchâtel, 2011
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN: 978-3-303-00447-0

Indice

1	Informazioni generali	5	4	Scadenze	17
1.1	Rilevazione dei dati	5	5	Documentazione	19
1.2	Registro federale degli edifici e delle abitazioni	5	5.1	Catalogo delle caratteristiche del REA federale	19
1.3	Statistiche delle costruzioni e dell'edilizia abitativa	6	5.2	Catalogo delle caratteristiche dei progetti di costruzione	19
1.4	Basi legali	7	5.3	Promemoria per la tenuta del registro	19
2	Modalità d'informazione	9	5.4	Istruzioni per l'applicazione	19
2.1	L'applicazione on line del REA federale	9	5.5	Dossier tecnici concernenti il Registro federale degli edifici e delle abitazioni	20
2.2	Applicazioni di terzi	9			
3	Dati da notificare	11			
3.1	Informazioni a livello del servizio di rilevazione	11			
3.2	Informazioni a livello dei progetti di costruzione	11			
3.3	Informazioni a livello degli edifici e delle abitazioni	13			
3.4	Costi di manutenzione	15			

1 Informazioni generali

La presente guida fornisce ai servizi di rilevazione uno strumento di supporto per la trasmissione dei dati che permetteranno di aggiornare il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) ed allestire diverse statistiche delle costruzioni.

1.1 Rilevazione dei dati

Dal 1° gennaio 2001, l'Ufficio federale di statistica (UST) coordina le rilevazioni annuali dei dati per l'aggiornamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e per le statistiche delle costruzioni dell'edilizia abitativa. Dal 1° gennaio 2011 le rilevazioni avverranno a cadenza trimestrale.

1.2 Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) è stato creato in seguito al censimento della popolazione del 2000 in base alla rilevazione degli edifici e delle abitazioni. Esso contiene almeno tutti gli edifici ad uso abitativo della Svizzera e le loro abitazioni¹. Oltre agli identificatori degli edifici (EGID) e delle abitazioni (EWID) unitari a livello nazionale nel registro figurano i principali dati di base sugli edifici (indirizzo, coordinate, anno di costruzione, numero di piani, tipo di riscaldamento) e sulle abitazioni (numero di stanze, superficie abitativa).

L'Ufficio federale di statistica (UST) gestisce il REA federale in stretta collaborazione con i servizi comunali delle costruzioni nonché con gli uffici specializzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Tramite Internet o per mezzo di interfacce definite, i servizi delle costruzioni notificano all'UST tutti i progetti di costruzione soggetti ad autorizzazione (nuove costruzioni, trasformazioni/ristrutturazioni, demolizioni). La rilevazione dei dati è coordinata con le statistiche delle costruzioni dell'UST e completata con altre fonti di dati, ad esempio la misurazione ufficiale e la Posta.

Attualmente, il REA federale comprende circa 1,7 milioni di edifici e quasi 4 milioni di abitazioni. In base alle notifiche dei servizi delle costruzioni ogni anno sono iscritti circa 18'000 nuovi edifici con circa 40'000 nuove abitazioni ed è aggiornato approssimativamente lo stesso numero di edifici ristrutturati.

¹ Anche gli edifici ad uso non abitativo possono essere iscritti nel REA federale; per questa tipologia di edifici non esiste però nessun obbligo di aggiornamento da parte dei Comuni ai sensi dell'ordinanza sul REA.

Il REA federale in combinazione con i registri comunali e cantonali degli abitanti è un importante pilastro della nuova concezione del censimento della popolazione e rappresenta la base della futura statistica degli edifici e delle abitazioni dell'UST. Anche i servizi amministrativi dei Cantoni e dei Comuni hanno accesso ai dati relativi al loro territorio per l'esecuzione di compiti previsti dalla legge. Inoltre la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché i privati possono utilizzare i dati del REA federale per scopi statistici, di ricerca o di pianificazione.

I dati tratti dal REA sono impiegati a fini di ricerca, pianificazione e sviluppo nonché come elenco ufficiale degli indirizzi della Svizzera, ad esempio, dai servizi d'intervento, dai servizi geografici, nel quadro della gestione dei sistemi energetici, per la pianificazione del territorio o per lo sviluppo delle reti (elettriche, di fibre ottiche, ecc.).

1.3 Statistiche delle costruzioni e dell'edilizia abitativa

In base alla rilevazione dei dati e al REA vengono elaborate informazioni statistiche sulle tematiche seguenti:

Attività congiunturale della costruzione

In questo contesto vengono fornite, a cadenza trimestrale, informazioni sul numero delle licenze di costruzione concesse nonché sul numero delle nuove abitazioni la cui costruzione è in corso o è terminata. Questi dati vengono inoltre raffrontati con i valori rilevati il trimestre corrispondente dell'anno precedente. A partire dal 2012 sarà possibile ottenere queste stesse informazioni sia per le abitazioni che per gli edifici. Questa statistica fornirà inoltre trimestralmente dati sugli investimenti effettuati nel settore dell'edilizia abitativa.

Attività strutturale della costruzione

In questo contesto vengono fornite, a cadenza annuale, informazioni sugli investimenti effettivamente consacrati alla costruzione e sulle spese per i lavori di manutenzione delle amministrazioni pubbliche nei comparti dell'edilizia e del genio civile nel corso dell'anno di riferimento. Vengono forniti inoltre dati concernenti le spese e gli investimenti previsti nell'anno successivo nel settore della costruzione. Questa statistica fornisce infine indicazioni sul numero di nuovi edifici con abitazioni e di nuove abitazioni costruite durante l'anno in rassegna.

Struttura degli edifici e delle abitazioni

In questo contesto vengono fornite, a cadenza annuale, informazioni sulla composizione del parco immobiliare ad uso abitativo e sul parco abitativo. Edifici e abitazioni sono descritti in funzione di caratteristiche morfologiche (dimensioni ed età), della loro destinazione e del loro equipaggiamento in materia di riscaldamento e fornitura di acqua calda.

Condizioni abitative

In questo contesto vengono fornite informazioni sulle condizioni abitative della popolazione. In questo modo, ogni anno, è possibile verificare in quali tipi di abitazioni vivono i diversi gruppi demografici e alcune categorie di economie domestiche.

Mercato delle abitazioni

In questo contesto vengono fornite informazioni annuali sulle abitazioni vuote – ovvero in affitto o in vendita – che si trovano sul mercato. Il numero di abitazioni vuote è un importante indicatore congiunturale e riflette la situazione del mercato immobiliare e delle abitazioni. L'osservazione del mercato delle abitazioni vuote va oltre la mera rilevazione del tasso di abitazioni vuote. Si tratta di definire un quadro il più preciso e

completo possibile della situazione del mercato delle abitazioni tenendo in considerazione aspetti importanti concernenti le abitazioni vuote (ubicazione geografica, caratteristiche degli edifici nei quali si trovano, affitto, prezzo di vendita, durata, ecc.).

Struttura della proprietà ed affitti

In questo contesto vengono fornite informazioni sulla struttura della proprietà del parco immobiliare ad uso abitativo e sul parco abitativo. Questo sottoprodotto fornisce anche indicazioni sugli affitti delle abitazioni e consente in particolare di osservare le differenze strutturali del parco immobiliare e del parco delle abitazioni dei diversi tipi di proprietari nonché di analizzare il loro comportamento sul mercato delle abitazioni e nei confronti dei locatori (affitti percepiti). È sempre questo sottoprodotto che consente di illustrare la struttura e l'evoluzione delle abitazioni in affitto e in proprietà.

Analisi approfondite

Oltre a fornire informazioni statistiche relative alle sei tematiche appena elencate, sono previste, a cadenza annuale e per un ciclo di cinque anni, analisi approfondite sui temi seguenti: riscaldamento e fornitura di acqua calda; costruzione al di fuori della zona edificabile; evoluzione del parco immobiliare e del parco abitativo; osservazione delle residenze secondarie; condizioni abitative (affitto/proprietà, gruppi sfavoriti, ecc.).

Queste analisi si baseranno sui risultati statistici dei sei temi nonché su altre fonti, in funzione dei temi trattati e dell'esistenza di tali fonti.

1.4 Basi legali

Le basi legali per la raccolta dei dati sono elencate qui di seguito:

- Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01)
- Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'organizzazione della statistica federale (RS 431.011)
- Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1)
- Ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841)
- Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)
- Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11)

2 Modalità d'informazione



2.1 L'applicazione on line del REA federale

L'UST mette a disposizione un'applicazione che consente di gestire i progetti di costruzione, gli edifici e le abitazioni. Essa permette ad ogni Comune di seguire i dossier relativi alle costruzioni e di accedere ai dati del proprio parco immobiliare (REA del Comune). L'applicazione, inoltre, può essere impiegata come registro di indirizzi, utile per gestire al meglio varie mansioni di natura amministrativa.

I collaboratori dei servizi pubblici elencati all'articolo 15 dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni possono chiedere un accesso on line al REA federale (attraverso l'applicazione messa a disposizione dall'UST) come clienti del REA oppure come servizi di rilevazione nel quadro della statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa. Essi riceveranno un nome utente personale e una password che consentiranno loro di consultare e aggiornare via Internet le informazioni sugli edifici e sulle abitazioni costruite sul territorio di loro competenza.

L'accesso on line al REA federale permette inoltre ai servizi pubblici di esportare nelle proprie applicazioni i dati relativi alle abitazioni e agli edifici ubicati sul territorio loro di loro competenza.

L'applicazione è messa a disposizione gratuitamente.

Come iscriversi?

Il formulario per iscriversi è disponibile all'indirizzo Internet del REA federale:
www.housing-stat.ch → Registrare → ufficio dell'edilizia o del genio civile.
 Le informazioni necessarie (nome d'utente, ecc.) saranno inviate per posta.

2.2 Applicazioni di terzi

Alcuni Comuni hanno sviluppato o acquistato presso un fornitore di software un'applicazione ad hoc per gestire i propri dossier relativi alle costruzioni in funzione dei loro bisogni amministrativi. Tali soluzioni informatiche sono ammesse a condizione che rispettino pienamente le esigenze dell'UST.

Per maggiori informazioni sulle esigenze dell'UST, si veda il dossier tecnico relativo alla rilevazione trimestrale dei dati STACO/REA presso i servizi comunali delle costruzioni all'indirizzo seguente:

www.housing-stat.ch → Documentazione → Dossier tecnico.

Consegna dei dati

I dati delle applicazioni di terzi saranno trasmessi:

- tramite i servizi web, che permettono di sincronizzare le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni contenute nella vostra applicazione dotata di una propria banca dati, con quelle del REA federale senza utilizzare funzioni di importazione ed esportazione.

Per sapere se il vostro fornitore di software offre questa possibilità, si prega di consultare l'elenco dei produttori di software autorizzati dall'UST al seguente indirizzo:
www.housing-stat.ch → Documentazione → Dossier tecnico, Service Web, Elenco dei produttori di software autorizzati (esiste in lingua tedesca o francese).



- tramite la trasmissione di un file. Per permettere l'aggiornamento del REA federale, la vostra applicazione dev'essere in grado di esportare i dati sull'attività di costruzione. A tale scopo, le informazioni sullo stato dei progetti di costruzione nonché sugli edifici e sulle abitazioni devono essere aggiornate costantemente.

3 Dati da notificare

I cataloghi delle caratteristiche (edifici ed abitazioni nonché progetti di costruzione) forniscono indicazioni molto precise in merito ad ogni caratteristica su cui vanno trasmesse informazioni. A titolo di esempio si possono citare:

- il contenuto previsto per ogni caratteristica;
- se tale caratteristica è obbligatoria oppure quando lo diventa (questo punto viene in ogni caso riassunto al capitolo 3.3.1);
- i valori ammessi;
- l'esigenza di qualità.

Vi invitiamo a fare riferimento ai documenti elencati al capitolo 5 ([link verso il Catalogo delle caratteristiche del Registro federale degli edifici e delle abitazioni](#)).

3.1 Informazioni a livello del servizio di rilevazione

Aggiornare i dati del servizio di rilevazione, ovvero comunicarci il nome e le coordinate della persona responsabile della rilevazione nonché qualsiasi cambiamento concernente questi dati (ad es. indirizzo, numero di telefono ecc.).

3.2 Informazioni a livello dei progetti di costruzione

Devono essere notificati tutti i progetti di costruzione. Realizzazione di opere di genio civile, costruzione di edifici con o senza abitazioni.

Tutti i progetti di costruzione che sottostanno alla procedura ordinaria di rilascio della licenza di costruzione vanno registrati nei Comuni in cui è depositata la licenza.

Tutti gli edifici e le abitazioni facenti parte di un progetto di costruzione devono anche essere notificati e in seguito aggiornati in funzione dello stato di avanzamento del progetto (cfr. illustrazione 1).

Tutti i progetti di costruzione soggetti ad un'autorizzazione speciale sono notificati dai servizi di rilevazione specifici (istanza cantonale, federale o privata).

Gli eventi seguenti richiedono la registrazione o un aggiornamento dei progetti nonché delle abitazioni e degli edifici connessi:

- presentazione della domanda di costruzione;
- rilascio della licenza di costruzione;
- inizio dei lavori;

- ultimazione degli edifici ad uso abitativo durante la fase di costruzione;
- fine dei lavori.

Progetti di costruzione rinviati o annullati devono essere notificati al REA federale entro la fine del trimestre.

Genio civile/edilizia

I generi di opera vanno indicati in base alle definizioni esposte qui di seguito.

- Il **genio civile** comprende opere situate di norma per lo più sotto il livello del suolo. Tra le opere del genio civile figurano anche opere situate sopra il livello del suolo, che non consentono tuttavia un'utilizzazione indipendente e non sono destinate ad accogliere persone, animali o beni.
- L'**edilizia** comprende opere situate di norma per lo più sopra il livello del suolo. Tra le opere dell'edilizia figurano anche opere situate sotto il livello del suolo, che consentono tuttavia un'utilizzazione indipendente, sono accessibili all'uomo e sono destinate ad accogliere persone, animali o beni.

Per consentivi di classificare correttamente i progetti secondo il genere e il tipo di opera abbiamo allegato un loro elenco nel promemoria n. 17, Lista dei codici delle opere.

Numero di particella

Il numero di particella deve essere indicato a livello di progetto. Si tratta di una caratteristica importante per la ricerca o l'identificazione dei progetti. Se una particella è suddivisa in più particelle durante il progetto di costruzione, a livello di progetto va indicato il numero della particella che figura sulla licenza di costruzione. I numeri delle nuove particelle andranno invece indicati a livello di edificio non appena questi ultimi saranno noti.

Tipo di opera

Il tipo di opera deve riflettere l'oggetto target. Se una casa familiare viene trasformata in un edificio con più abitazioni, il tipo di opera deve indicare 73. Il tipo di opera 79 concerne lavori che non si riferiscono direttamente all'edificio abitativo come ad esempio una piscina. Se dei lavori concernono direttamente l'edificio abitativo, va impiegato il tipo di opera corrispondente all'edificio, ad esempio il codice 71 nel caso di una casa unifamiliare.

Progetti del genio civile

I progetti del genio civile vengono registrati come quelli concernenti gli edifici. Va indicata una data d'inizio dei lavori, la loro durata prevista e i costi complessivi del progetto. Un aggiornamento di tali dati è necessaria alla fine dei lavori oppure alla data indicata provvisoriamente per la fine dei lavori.

Numero di nuovi edifici e abitazioni

Nel campo «totale» va indicato il numero di nuovi edifici rispettivamente di abitazioni realizzate attraverso il progetto di costruzione. In caso di trasformazione, ampliamento, ristrutturazione, ecc., gli edifici esistenti non vanno indicati come nuovi edifici, anche se l'intervento edilizio comporta un cambiamento della destinazione d'uso (ad es. modifica della destinazione da fabbrica a edificio residenziale).

Nel campo «terminato» andranno indicati, in concomitanza con lo stato di avanzamento dei lavori, il numero di edifici la cui costruzione è terminata e il cui stato è «esistente».

3.3 Informazioni a livello degli edifici e delle abitazioni

Nell'ambito dell'aggiornamento del REA federale vanno registrati, a complemento dei progetti di costruzione, almeno anche tutti gli edifici ad uso abitativo e le relative abitazioni (benché sia facoltativo, si raccomanda comunque di procedere alla registrazione e all'aggiornamento degli edifici ad uso non abitativo).

Di norma, gli edifici devono essere notificati al REA non appena viene rilasciata la licenza di costruzione, le abitazioni non appena viene ultimato l'edificio in cui sono ubicate. È tuttavia possibile registrare i dati corrispondenti prima dello scadere di questi due termini. In questo modo, il controllo degli abitanti e gli altri utilizzatori del REA disporranno anticipatamente dei corrispondenti identificatori EGID ed EWID.

Nell'illustrazione 1 è raffigurata la registrazione degli edifici e delle abitazioni a seconda dello stato di avanzamento del progetto, sull'esempio di un progetto «edilizio» con due nuovi edifici ad uso abitativo e cinque abitazioni ciascuno nonché un edificio ad uso non abitativo.

- Gli elementi che devono essere registrati **obbligatoriamente** per via dello stato del progetto sono raffigurati **in blu e in grassetto**.
- Gli edifici e le abitazioni per cui sono *terminati i lavori* sono evidenziati con *colori diversi*.

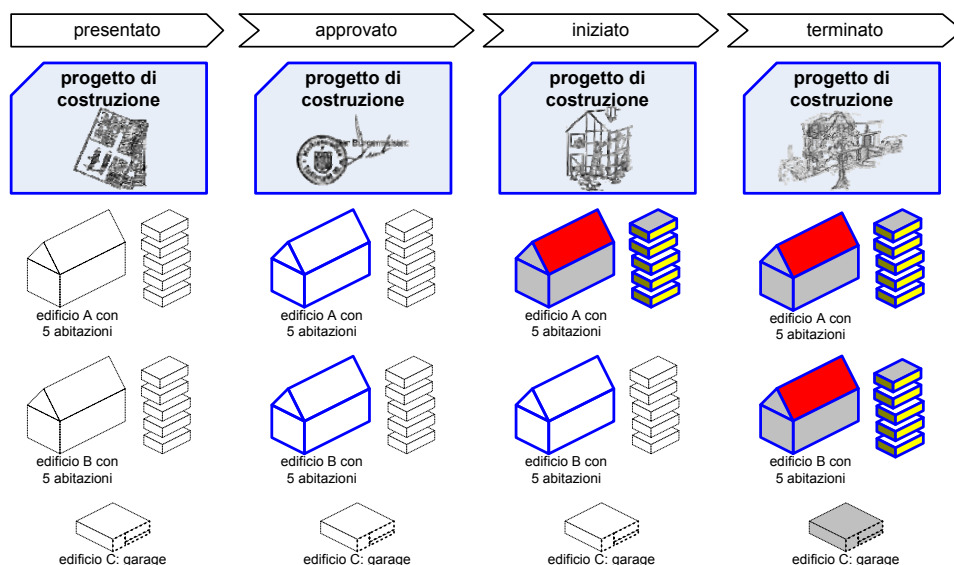


Illustrazione 1: Registrazione/aggiornamento di un progetto «edilizio» a seconda dello stato di avanzamento del progetto

3.3.1 Quali caratteristiche vanno registrate?

1. Edificio ad uso abitativo:

- a. Per poter registrare un edificio vanno notificate almeno le caratteristiche seguenti: numero UST del Comune, stato dell'edificio nonché tutti i dati concernenti l'indirizzo dell'edificio.
- b. Affinché l'edificio sia «senza errori» devono essere notificate almeno le caratteristiche seguenti: numero della particella (incluso, se richiesto, il numero di sezione del registro fondiario); categoria di edificio; anno di costruzione (o anno di demolizione); numero di piani; sistema di riscaldamento; fonti energetiche per il riscaldamento; fornitura d'acqua calda, fonti energetiche per la produzione di acqua calda e tutto ciò che concerne le abitazioni; il numero ufficiale dell'edificio può essere obbligatorio a seconda del Comune o del Cantone.

2. Edificio ad uso non abitativo:

- a. per poter registrare un edificio vanno notificate almeno le caratteristiche seguenti: numero UST del Comune, stato dell'edificio nonché tutti i dati concernenti l'indirizzo dell'edificio.
- b. Affinché l'edificio sia «senza errori» vanno notificate le caratteristiche seguenti: numero della particella (incluso, se richiesto, il numero di sezione del registro fondiario); categoria di edificio; il numero ufficiale dell'edificio può essere obbligatorio a seconda del Comune o del Cantone.

Le restanti caratteristiche sono facoltative. L'insieme di queste informazioni (comprese quelle per gli alloggi provvisori e le costruzioni speciali) sono indicate nel catalogo delle caratteristiche del REA.

Definizione di edificio

Per edificio s'intende ogni costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport. Pertanto può trattarsi sia di un edificio ad uso abitativo che di un edificio ad uso non abitativo.

Case doppie, a gruppi o a schiera

In caso di case doppie, a gruppi o a schiera, è considerata un edificio indipendente ogni costruzione dotata di un'entrata indipendente dall'esterno e separata dalle altre da un muro portatore verticale che va dal pianterreno al tetto.
Se a un'opera già esistente è aggiunta un'opera supplementare, si tratta di una nuova costruzione se la nuova opera è separata da quella preesistente da un muro divisorio che va dal pianterreno al tetto.

Case terrazzate

Nel caso delle case terrazzate, l'assenza di un muro divisorio che va dal pianterreno al tetto implica che questi edifici vengano registrati come una casa di più abitazioni con numero di indirizzi corrispondente a quello delle abitazioni (cfr. Promemoria n. 14, Case terrazzate).

Anno di costruzione

L'anno e il mese di costruzione sono elementi importanti per la rilevazione trimestrale sulle attività della costruzione. Siccome questi dati vanno notificati quando i lavori sull'edificio sono effettivamente conclusi, essi permettono di aggiornare automaticamente lo stato dell'edificio e delle abitazioni se sono stati registrati come «in progetto» o «in costruzione».

Anno di ristrutturazione

Anche l'anno di ristrutturazione viene rilevato. In questo caso va indicato l'anno in cui i lavori di ristrutturazione o trasformazione sono effettivamente terminati.

3.4 Costi di manutenzione

I costi di manutenzione vanno notificati unicamente al momento del 2° ciclo.

I lavori di manutenzione delle amministrazioni e delle imprese pubbliche concernono la conservazione o la riparazione di opere del Comune.

Tutte le altre spese considerate come investimenti per nuove costruzioni, trasformazioni o demolizioni vanno notificate tramite i progetti.

Le pubbliche amministrazioni e le aziende pubbliche che per la loro contabilità utilizzano già il sistema armonizzato dei conti economici possono indicare il saldo del conto 314 «Servizi di terzi per la manutenzione della costruzione». Si tenga presente che non sono considerate le prestazioni destinate a terzi e le restituzioni da parte di terzi.

Le spese realizzate e previste della pubblica amministrazione per le proprie costruzioni nei settori strade, altre opere di genio civile ed edifici vanno notificate quali «Spese della pubblica amministrazione per la manutenzione delle proprie costruzioni». Se è possibile una separazione, le spese delle aziende pubbliche (aziende dei trasporti, dell'acqua potabile, dell'elettricità, del gas, ecc.) vanno indicate nella sezione «Spese delle aziende pubbliche per la manutenzione delle proprie costruzioni».

4 Scadenze

La tabella sottostante riassume l'insieme delle scadenze²:

	1° ciclo	2° ciclo	3° ciclo	4° ciclo
Avvio della rilevazione trimestrale dei dati	20 dic.	24 marzo	24 giu.	24 sett.
Giorno di riferimento della rilevazione trimestrale dei dati	31 dic.	31 marzo	30 giu.	30 sett.
Chiusura trimestrale della registrazione dei dati da parte dei servizi di rilevazione	15 gen.	15 aprile	15 luglio	15 ott.
Chiusura della rilevazione trimestrale dei dati da parte dell'UST	15 feb.	15 mag.	15 ago.	15 nov.

Avvio della rilevazione trimestrale dei dati

Data in cui viene inviato un messaggio di posta elettronica al servizio di rilevazione con la richiesta di procedere alla chiusura trimestrale della registrazione dei dati concernenti i progetti (nonché gli edifici e le abitazioni connesse); la registrazione avviene in modo continuo. La chiusura trimestrale dei dati avviene cliccando sul bottone **I chiusura** **I** nell'applicazione dell'UST oppure trasmettendo i dati al nostro Ufficio attraverso il servizio web o l'esportazione.

Giorno di riferimento della rilevazione trimestrale dei dati

Data che indica la fine del periodo di rilevazione dei dati. Se ad esempio il giorno di riferimento è il 31 dicembre, la rilevazione trimestrale concerne l'attività di costruzione dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Chiusura trimestrale della registrazione dei dati da parte dei servizi di rilevazione

Data entro la quale i servizi di rilevazione devono aver terminato l'aggiornamento e la trasmissione dei dati all'UST (o tramite l'applicazione cliccando sul bottone **I chiusura** **I** oppure attraverso i servizi web o l'esportazione).

Chiusura della rilevazione trimestrale dei dati da parte dell'UST

Data in cui le informazioni vengono trasmesse per l'impiego statistico. Qualsiasi dato mancante influisce sul risultato dell'analisi statistica a livello comunale.

² Queste date sono menzionate a titolo indicativo. Se cadono su un giorno festivo, possono essere anticipate o posticipate di uno/due giorni.

5 Documentazione

5.1 Catalogo delle caratteristiche del REA federale

Il catalogo delle caratteristiche fornisce una panoramica sulla struttura, sulle definizioni e sul contenuto del REA federale e presenta in dettaglio le entità e le nomenclature del registro nonché le singole caratteristiche. Ogni modifica introdotta rispetto all'edizione precedente, viene evidenziata in giallo.

Il catalogo delle caratteristiche è disponibile in Internet:

<http://www.housing-stat.ch> → Documentazione → Informazioni di base

5.2 Catalogo delle caratteristiche dei progetti di costruzione

Il catalogo delle caratteristiche dei progetti di costruzione costituisce un complemento al catalogo delle caratteristiche del REA. Esso fornisce una panoramica sulle definizioni, sulle caratteristiche e sulle nomenclature dei progetti che saranno rilevati nel quadro dell'aggiornamento trimestrale del REA federale. Ogni modifica introdotta rispetto all'edizione precedente, viene evidenziata in giallo. Il catalogo delle caratteristiche dei progetti di costruzione è disponibile in Internet:

<http://www.housing-stat.ch> → Documentazione → Informazioni di base

5.3 Promemoria per la tenuta del registro

Il catalogo delle caratteristiche è completato da cosiddetti promemoria che trattano temi selezionati legati alla tenuta del registro, ad esempio le case terrazzate, le mansarde, i rinnovi, ecc.

Tutti i promemoria sono pubblicati in Internet all'indirizzo:

<http://www.housing-stat.ch> → Istruzioni per l'uso → Promemoria

5.4 Istruzioni per l'applicazione

Le istruzioni per l'applicazione «GWR/BAU» pubblicate dall'UST forniscono informazioni su come registrare e gestire – con l'applicazione in questione – progetti di costruzione, edifici ed abitazioni nel quadro della rilevazione delle coordinate STACO/REA.

Le istruzioni per l'applicazione sono disponibili in Internet:

<http://www.housing-stat.ch> → Istruzioni per l'uso → Istruzioni

5.5 Dossier tecnici concernenti il Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Il dossier tecnici concernenti il REA federale descrivono i principali aspetti concernenti l'attuazione tecnica delle basi giuridiche nonché del Catalogo delle caratteristiche. Questi documenti si rivolgono ai servizi che gestiscono il registro, ai produttori di software nonché ai responsabili dell'informatica presso le autorità cantonali e comunali in materia di costruzioni e dei REA riconosciuti.

I dossier tecnici che potrebbero interessare anche i servizi di rilevazione per la trasmissione dei dati sono i seguenti:

Scambio di dati

Questo documento descrive i formati standard per il trasferimento di dati e illustra i diritti d'accesso ai dati del REA federale in funzione del tipo di utente.
www.housing-stat.ch → Documentazione → Dossier tecnico.

Servizi web

Questo documento descrive i servizi web messi a disposizione dell'UST per lo scambio di dati con il REA federale. In seguito illustra le esigenze tecniche necessarie per poter accedere a questo servizio.
I dossier tecnici concernenti il REA federale possono essere consultati in Internet:
www.housing-stat.ch → Documentazione → Dossier tecnico.

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione

Informazioni individuali

L'UST su Internet

Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti

Pubblicazioni per un'informazione approfondita

Ricerca interattiva (banche dati)

Contatto

032 713 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistica.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

032 713 60 60
order@bfs.admin.ch

www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Registro degli edifici e delle abitazioni

Altre informazioni:

Homepage www.housing-stat.admin.ch

E-mail housing-stat@bfs.admin.ch

Hotline 0800 866 600

Abbonamento

Newsletter GWR www.news-stat.admin.ch

L'Ufficio federale di statistica (UST) gestisce il REA federale in stretta collaborazione con gli uffici comunali delle costruzioni nonché con servizi specializzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. In combinazione con i registri comunali e cantonali degli abitanti, il REA federale è un importante pilastro all'interno della nuova concezione del censimento della popolazione e rappresenta la base della futura statistica degli edifici e delle abitazioni dell'UST. Anche i servizi amministrativi dei Cantoni e dei Comuni hanno accesso ai dati relativi al loro territorio per l'esecuzione di compiti previsti dalla legge.

Dal 2010, per aggiornare i dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) è necessario registrare costantemente l'attività di costruzione. La rilevazione dei dati è effettuata quattro volte all'anno.

Il presente manuale spiega in che modo i responsabili dei servizi delle costruzioni comunali devono sbrigare questo compito amministrativo, qualunque sia la procedura scelta.

N. di ordinazione

1170-1100

Ordinazioni

Tel.: 032 713 60 60

Fax: 032 713 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo

gratis

ISBN 978-3-303-00447-0